



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

**Manuale Operativo
per l'ammissione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'Albo Fornitori di INPS**

Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144 – ROMA

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Manuale Operativo
per l'ammissione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'Albo Fornitori di INPS

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Finalità del Manuale Operativo	5
3.	Oggetto dell'Albo Fornitori	5
4.	Struttura dell'Albo Fornitori	6
5.	Utilizzo dell'Albo da parte dell'Istituto.....	6
5.1	Affidamento di Appalti e Servizi di Ingegneria e Architettura	7
5.2	Conferimento di Incarichi	8
6.	Soggetti ammessi	8
7.	Requisiti di Ammissione.....	10
8.	Modalità di presentazione della Domanda di Ammissione	13
9.	Verifiche sul possesso dei requisiti.....	15
10.	Revisione dell'Albo	15
11.	Variazioni su richiesta del Fornitore	15
12.	Sospensione e cancellazione dall'Albo	16
13.	Pubblicità	16
14.	Trattamento dei dati raccolti presso i Fornitori	17

1. Definizioni

1. Ai fini del presente manuale operativo sono adottate le seguenti definizioni:

- «**Albo Fornitori**» o «**Albo**»: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività e ogni altro elemento di classificazione dei Fornitori. L'Albo è articolato nelle seguenti «**Sezioni**»:
 - «**Sezione "A" - Imprese**» o «**Sezione "A"**»: la sezione rivolta alle Imprese e utilizzata per l'affidamento di Appalti, come di seguito definiti. Tale Sezione non ricomprende l'affidamento dei servizi di cui alle ulteriori Sezioni dell'Albo;
 - «**Sezione "B" - Avvocati**» o «**Sezione "B"**»: la sezione rivolta agli Avvocati, in forma singola, come di seguito definiti, alla quale ricorrere per il conferimento di Incarichi nei casi individuati dal presente Manuale, come di seguito definito;
 - «**Sezione "C" - Notai**» o «**Sezione "C"**»: la sezione rivolta ai Notai, in forma singola, alla quale ricorrere per il conferimento di Incarichi nei casi individuati dal presente Manuale, come di seguito definito;
 - «**Sezione "D" - Ingegneri**» o «**Sezione "D"**»: la sezione rivolta agli Ingegneri, in forma singola, come di seguito definiti, e utilizzata in caso di affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura, come di seguito definiti;
 - «**Sezione "E" - Architetti**» o «**Sezione "E"**»: la sezione rivolta agli Architetti, in forma singola, come di seguito definiti, e utilizzata per l'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura, come di seguito definiti;
 - «**Sezione "F" – Studio Associato/Società tra professionisti**» o «**Sezione "F"**»: la sezione rivolta agli studi associati e società costituite da Architetti, Ingegneri, Avvocati e Notai, come di seguito definiti;
- «**Amministrazione**» o «**INPS**» o «**Istituto**»: l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto che istituisce, mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo;
- «**Ambito di Attività**»: gli ambiti di competenza indicati da Architetti, Avvocati e Ingegneri, come di seguito definiti, in sede presentazione della Domanda di Ammissione, come di seguito definita;
- «**Appalti**»: l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee mediante ricorso alle procedure di cui al Codice, come di seguito definito, ad esclusione dei Servizi di Ingegneria e Architettura, come di seguito definiti, e dei servizi di natura legale conferiti mediante Incarichi, come di seguito definiti;
- «**Attività Economiche**»: le attività economiche indicate da Architetti, Imprese e Ingegneri, come di seguito definiti, in sede di presentazione della Domanda di Ammissione, come di seguito definita, individuate sulla base dei Codici Ateco, secondo la specifica classificazione ufficiale utilizzata dall'ISTAT;
- «**Categorie Merceologiche**» o «**Categorie**»: le categorie merceologiche indicate dalle Architetti, Imprese e Ingegneri, come di seguito definiti, in sede di presentazione della Domanda di Ammissione, come di seguito definita, individuate sulla base dei codici di *Common Procurement Vocabulary* (CPV) di cui al Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione europea del 28 novembre 2007;
- «**Codice**» il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;

- **«Dichiarazione Sostitutiva di Impegno»:** la dichiarazione, trasmessa in sede di presentazione della Domanda di Ammissione, come di seguito definita, resa dai Soggetti Istanti, come di seguito definiti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve essere resa secondo il modello messo a disposizione dall'Istituto a Sistema, nell'ambito di ciascuna Sezione;
- **«Distretto»:** l'ambito territoriale, determinato sulla base delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali, in cui è ubicata la sede del Notaio e che delimita il territorio entro il quale quest'ultimo può esercitare le proprie funzioni;
- **«Domanda di Ammissione»:** l'istanza contenente il complesso della documentazione e delle dichiarazioni che i Soggetti Istanti, come di seguito definiti, sottopongono all'Istituto ai fini della propria inclusione in una delle Sezioni nell'Albo;
- **«Fornitori»:** complessivamente intesi i seguenti soggetti cui è rivolto l'Albo:
 - **«Architetti»:** qualsiasi persona o ente che offre sul mercato prestazioni di architettura e che può presentare Domanda di Ammissione nelle Sezioni "E" e "F" dell'Albo;
 - **«Avvocati»:** i professionisti singoli, gli studi associati tra professionisti o le società tra professionisti, abilitati all'esercizio della professione forense, che possono presentare Domanda di Ammissione nelle Sezioni "B" e "F" dell'Albo;
 - **«Imprese»:** qualsiasi persona o ente che offre sul mercato prestazioni di lavori, servizi o forniture, ad esclusione dei Servizi di Ingegneria e Architettura, e dei servizi di natura legale conferiti mediante Incarichi, come di seguito definiti, e che può presentare Domanda di Ammissione nella Sezione "A" dell'Albo;
 - **«Ingegneri»:** qualsiasi persona o ente che offre sul mercato prestazioni di ingegneria e che può presentare Domanda di Ammissione nelle Sezioni "D" e "F" dell'Albo;
 - **«Notai»:** i notai singoli o gli studi associati tra notai, abilitati all'esercizio della funzione notarile, che possono presentare Domanda di Ammissione nelle Sezioni "C" e "F" dell'Albo;
- **«Incarichi»:** gli incarichi conferiti nei confronti di soggetti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e aventi ad oggetto servizi di natura legale esclusi dall'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), n. 1.2) e 3), del Codice;
- **«Istanza di Rinnovazione»:** la richiesta, presentata secondo le modalità di cui al presente Manuale, come di seguito definito, attraverso la quale i Soggetti Iscritti, come di seguito definiti, confermano la propria iscrizione all'Albo e trasmettono nuovamente le informazioni e dichiarazioni necessarie;
- **«Manuale Operativo» o «Manuale»:** il presente documento mediante il quale l'Istituto detta la disciplina in merito alle modalità di ammissione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'Albo Fornitori;
- **«Posta Elettronica Certificata» o «PEC»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Regolamento per il Conferimento di Incarichi Legali»:** il «Regolamento per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS», disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata

all'Albo, e contenente la disciplina in merito alle modalità di conferimento degli Incarichi nei confronti degli Avvocati e, per quanto compatibile, dei Notai;

- **«Responsabile dell'Albo»:** il soggetto nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile dell'istruttoria e del procedimento di ammissione all'Albo, nonché della tenuta dell'Albo medesimo;
- **«Richiesta di Variazione»:** l'istanza mediante la quale il Soggetto Iscritto, come di seguito definito, chiede all'Istituto la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione e con la documentazione e le dichiarazioni allegate alla medesima;
- **«Servizi di Ingegneria e Architettura»:** l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di attività di progettazione di importo inferiore alle soglie europee, mediante ricorso alle procedure di cui al Codice;
- **«Sistema»:** la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Istituto per la gestione dell'Albo;
- **«Soggetti Iscritti»:** ciascun Fornitore ammesso all'Albo in seguito alla presentazione della Domanda di Ammissione;
- **«Soggetti Istanti»:** i Fornitori che presentano la propria Domanda di Ammissione in una delle Sezioni dell'Albo.

2. Finalità del Manuale Operativo

1. Il presente Manuale contiene la disciplina relativa all'ammissione, gestione, utilizzo e aggiornamento dell'Albo Fornitori, con particolare riguardo a:
 - a) modalità di utilizzo dell'Albo da parte dell'Istituto;
 - b) individuazione dei Fornitori che possono presentare Domanda di Ammissione e relativi requisiti di ammissione;
 - c) modalità di presentazione delle Domande di Ammissione relativamente a ciascuna Sezione dell'Albo e procedimento di iscrizione dei Soggetti Istanti;
 - d) rinnovazione delle iscrizioni e/o variazione dei dati dei Soggetti Iscritti;
 - e) individuazione delle ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo.

3. Oggetto dell'Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori dell'Istituto si configura come elenco aperto al quale i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora iscritti possono presentare Domanda di Ammissione in qualsiasi momento.
2. L'Albo è utilizzato dall'Istituto per la scelta dei Soggetti Iscritti nei cui confronti procedere all'affidamento di Appalti o di Servizi di Ingegneria e Architettura o al conferimento di Incarichi, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.
3. Il ricorso all'Albo avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

4. L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo ai Soggetti Iscritti in ordine all'affidamento di Appalti o di Servizi di Ingegneria e Architettura o al conferimento di Incarichi.
5. I Fornitori non possono pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, l'Istituto non dia avvio ad Appalti o ad affidamenti di Servizi di Ingegneria e Architettura per le Categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti o a procedure di conferimento di Incarichi negli Ambiti di Attività indicati in sede di iscrizione, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero elenco dei Soggetti Iscritti.
6. La pubblicazione e diffusione del presente Manuale, nonché l'istituzione dell'Albo medesimo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedure di affidamento e aggiudicazione di Appalti o di Servizi di Ingegneria e Architettura, né l'avvio di procedure di conferimento degli Incarichi.
7. L'iscrizione all'Albo è gratuita.

4. Struttura dell'Albo Fornitori

1. L'Albo si compone delle seguenti Sezioni:
 - a) Sezione "A" - Imprese;
 - b) Sezione "B" - Avvocati;
 - c) Sezione "C" – Notai;
 - d) Sezione "D" - Ingegneri;
 - e) Sezione "E" - Architetti;
 - f) Sezione "F" – Studi associati/Società tra professionisti.
2. L'Istituto si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle suddette Sezioni, in relazione alle proprie esigenze interne.
3. Il Responsabile dell'Albo ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenutario della casella di posta elettronica certificata, è individuato attraverso apposito provvedimento dell'Istituto.
4. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i Soggetti Iscritti possono avere luogo mediante l'indirizzo PEC indicato dai Soggetti Iscritti in fase di presentazione della Domanda di Ammissione.
5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, i Fornitori devono disporre di un'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e di un indirizzo PEC valido, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

5. Utilizzo dell'Albo da parte dell'Istituto

1. L'Albo è utilizzato dall'Istituto per la selezione di Fornitori nell'ambito dell'espletamento di procedure di affidamento di Appalti e di Servizi di Ingegneria e Architettura, nonché nell'ambito del conferimento di Incarichi, nelle ipotesi e con le modalità indicate nei successivi sub-paragrafi.

5.1 Affidamento di Appalti e Servizi di Ingegneria e Architettura

1. L'Istituto ricorre all'utilizzo dell'Albo nei seguenti casi:

a) relativamente all'affidamento di Appalti:

- (i) per la scelta delle Imprese nei cui confronti procedere all'affidamento diretto di Appalti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del Codice;
- (ii) per la scelta delle Imprese nei cui confronti procedere all'affidamento diretto di Appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- (iii) quale strumento di consultazione del mercato nella scelta di almeno cinque Imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di Appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del Codice;
- (iv) quale strumento di consultazione del mercato nella scelta di almeno dieci Imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di Appalti di lavori di importo pari o superiore a euro a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice;
- (v) quale strumento di consultazione del mercato nella scelta di almeno cinque Imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di Appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del Codice;

b) relativamente all'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura:

- (i) per la scelta degli Architetti e Ingegneri nei cui confronti procedere all'affidamento diretto Servizi di Ingegneria e Architettura di importo inferiore a euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- (ii) quale strumento di consultazione del mercato nella scelta di almeno cinque Architetti o Ingegneri da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del Codice.

Gli importi di cui al presente punto sono da intendersi IVA esclusa e sono oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice per effetto di modifiche legislative nazionali o europee.

- 2. I meccanismi di selezione di Imprese, Architetti e Ingegneri tengono conto dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e sono basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
- 3. I Soggetti Iscritti sono progressivamente scelti o invitati sulla base della coerenza della Categoria indicata in sede di presentazione della Domanda di Ammissione rispetto a quelle oggetto di affidamento, fermo quanto previsto nei successivi punti.
- 4. Si applica il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, con riferimento all'affidamento precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una

commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

5. La rotazione si applica di norma, salvo quanto previsto dall'art. 49, commi 4, 5 e 6, del Codice.

5.2 Conferimento di Incarichi

1. L'Albo è, altresì, utilizzato dall'INPS in caso di conferimento di Incarichi al fine di:
 - a) individuare gli Avvocati cui affidare prestazioni legali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Istituto;
 - b) selezionare i Notai cui affidare prestazioni di certificazione e autenticazione degli atti ai sensi della Legge n. 89/1913.
2. Gli Incarichi di cui al precedente punto sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché con le forme e modalità previste dal Regolamento per il Conferimento di Incarichi Legali, applicabile, per quanto compatibile, anche nei confronti dei Notai.
3. I meccanismi di selezione tengono conto in ogni caso della natura e della qualità delle prestazioni offerte dagli Avvocati e dai Notai, delle specifiche competenze da questi dichiarati in sede di Domanda di Ammissione, nonché di tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
4. Il conferimento di Incarichi avviene nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per il Conferimento di Incarichi Legali.
5. I Soggetti Iscritti nella Sezione "B" sono progressivamente scelti sulla base della coerenza dell'Ambito di Attività indicato in sede di Domanda di Ammissione rispetto all'oggetto della prestazione richiesta.
6. I Soggetti Iscritti nella Sezione "C" sono scelti sulla base del criterio di territorialità, tenendo conto del Distretto di riferimento indicato in sede di Domanda di Ammissione.
7. Resta fermo che gli Incarichi conferiti nei confronti degli Avvocati ai sensi del precedente punto 1, lett. a), che sono in corso al momento della scadenza della validità dell'iscrizione, devono essere portati a termine fino all'esito del grado di giudizio per il quale risulta affidato l'Incarico, come previsto dal successivo paragrafo 8, punto 14.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo si rimanda alla disciplina del Regolamento per il Conferimento di Incarichi Legali.

6. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Fornitori:
 - a) relativamente alla **Sezione "A"**, i seguenti soggetti di cui all'art. 65, comma 1, del Codice:
 - (i) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - (ii) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 - (iii) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 433;

- (iv) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice;
 - (v) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - (vi) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi, che pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'articolo 65 del Codice, svolgono attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici;
- b) relativamente alle **Sezione "B" e "F"**, limitatamente agli Avvocati, i seguenti soggetti:
- (i) gli Avvocati singoli;
 - (ii) gli studi associati tra Avvocati;
 - (iii) le società tra professionisti costituite da Avvocati;
- c) relativamente alle **Sezioni "C" e "F"**, limitatamente ai Notai, i seguenti soggetti:
- (i) i Notai singoli;
 - (ii) gli studi associati tra Notai;
- d) relativamente alle **Sezioni "D", "E" e "F"**, limitatamente agli Architetti e Ingegneri, i seguenti soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice:
- (i) i professionisti singoli o associati;
 - (ii) le società di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. b), del Codice;
 - (iii) le società di ingegneria di cui all'art. 66, comma 1, lett. c), del Codice;
 - (iv) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici di CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - (v) gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato Servizi di Ingegneria e di Architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati;
 - (vi) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei Servizi di Ingegneria e Architettura.

Per le Categorie Merceologiche riferite ai Servizi Ingegneria e Architettura, sussiste il divieto di iscrizione all'Albo come professionista singolo e contestualmente in forma associata o come società tra professionisti.

2. Per i soggetti di cui al precedente punto 1, lett. b) e c), sussiste il divieto di iscrizione all'Albo come professionista singolo e contestualmente in forma associata o come società tra professionisti.

3. L'iscrizione ha luogo sulla base di specifica Domanda di Ammissione presentata dal Soggetto Istante, previa verifica dei requisiti effettuata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva di Impegno presentata dal Soggetto medesimo.
4. Il mancato possesso o il sopravvenuto difetto di uno o più dei suddetti requisiti comporta il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Albo.

7. Requisiti di Ammissione

1. I Fornitori di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. a) e d), che intendono presentare Domanda di Ammissione in una delle relative Sezioni dell'Albo, devono:
 - a) avere sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice¹;
 - c) non essere incorsi in divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
 - d) avere ottemperato alla normativa che disciplina gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - e) essere in possesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. a), n. 2), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, di requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dunque:
 - aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), del suddetto Decreto, o comunque aver reso autocertificazione ai sensi dell'articolo 29, comma 5;
 - non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del richiamato Decreto.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e in vista degli affidamenti di Appalti e di Servizi di Ingegneria e Architettura disposti dall'Amministrazione, i Fornitori di cui al punto precedente devono, inoltre:
 - a) essere regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice, a seconda dei casi:
 - nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per le stesse Categorie Merceologiche per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo;
 - all'albo professionale previsto per legge, qualora si tratti di Fornitori soggetti ad iscrizione obbligatoria;
 - qualora si tratti di Fornitori di altro Stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice, comprovato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito o meditante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

¹ Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, l'eventuale sussistenza delle medesime deve essere comunque espressamente dichiarata in sede di Dichiarazione Sostitutiva di Impegno, ai fini dell'attivazione di apposito contraddittorio con il Fornitore;

- b) possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli affidamenti cui intenda concorrere;
 - c) laddove in possesso di certificazioni (ad es., certificazioni ambientali, di qualità, di parità di genere, di informatica, privacy, di sicurezza sul lavoro), allegare la medesima a Sistema;
 - d) in caso iscrizione per gli Appalti di lavori, laddove in possesso di attestazione SOA, allegare la medesima a Sistema;
 - e) dichiarare il fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della Domanda di Ammissione, sulla base delle classi economiche di fatturato globale indicate a Sistema;
 - f) indicare la Categoria o le Categorie di propria competenza e l'Attività economica o le Attività economiche;
 - g) indicare l'area geografica in cui desidera operare, e precisamente se in una o più Regioni o su tutto il territorio nazionale;
 - h) possedere tutti gli ulteriori requisiti previsti nella Dichiarazione Sostitutiva di Impegno.
3. Possono essere iscritti nelle Sezioni "B" e "F" dell'Albo gli Avvocati di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. b), che al momento della presentazione della Domanda di Ammissione posseggano i seguenti requisiti minimi:
- a) siano iscritti all'Albo degli avvocati e posseggano l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
 - b) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Istituto; in particolare, non devono avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensori di terzi, avuto riguardo anche all'associazione professionale o società di professionisti di cui eventualmente facciano parte;
 - c) si trovino nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
 - d) non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari definitivi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
 - e) abbiano idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali;
 - f) assumano l'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell'Istituto per tutta la durata di validità di iscrizione all'Albo e nei 2 (due) anni successivi alla cancellazione dall'Albo.
4. Possono, altresì, essere iscritti nelle Sezioni "C" e "F" dell'Albo i Notai di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. c), che al momento della presentazione della Domanda di Ammissione posseggano i seguenti requisiti minimi:
- a) siano iscritti al ruolo dei notai esercenti presso il Distretto ove è ubicata la propria sede;
 - b) si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
 - c) non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina istituita presso il Consiglio Notarile del Distretto;

- d) abbiano idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
5. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo e in vista del successivo conferimento di Incarichi, i Fornitori di cui ai precedenti punti 3 e 4 devono, altresì:
- a) relativamente ai soli Fornitori di cui al punto 3, indicare l'Ambito o gli Ambiti di Attività di propria competenza;
 - b) relativamente ai soli Fornitori di cui al punto 3, qualora si tratti di società tra professionisti:
 - essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese;
 - essere regolarmente iscritti nella specifica sezione dell'Albo degli Avvocati dedicata alle società tra professionisti;
 - c) relativamente ai soli Fornitori di cui al punto 4, indicare il Distretto presso il quale è ubicata la propria sede;
 - d) per entrambe le categorie di Fornitori di cui al punto 3 e 4, laddove in possesso di certificazioni, allegare le medesime a Sistema in sede di presentazione della Domanda di Ammissione.
6. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo può essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge o alle esigenze dell'Istituto.
7. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal Manuale, è comprovata dal Fornitore medesimo, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante compilazione degli appositi campi disponibili a Sistema, nonché mediante compilazione della Dichiarazione Sostitutiva di Impegno.
8. Ai fini dell'ammissione al presente Albo, i soggetti che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi devono produrre e caricare a Sistema una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale emerga il possesso di requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli previsti nel presente Manuale per l'ammissione dei Fornitori italiani.
9. Per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di Fornitori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.
10. Ciascun Soggetto Iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Istituto, mediante Dichiarazione Sostitutiva di Impegno, immediatamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di cui sopra, attraverso le procedure di variazione previste al successivo paragrafo 11. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo paragrafo 12 del presente Manuale.

8. Modalità di presentazione della Domanda di Ammissione

1. I Fornitori interessati all'iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo possono avanzare la propria Domanda di Ammissione in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Manuale Operativo.
2. In particolare, ciascun Soggetto Istante per presentare la propria Domanda di Ammissione deve seguire le indicazioni contenute nell'Allegato "A" al presente manuale.
3. Ai fini dell'inoltro della Domanda di Ammissione, i Soggetti Istanti caricano a Sistema la seguente documentazione:
 - a) relativamente alla **Sezione "A"**:
 - (i) documento di identità del legale rappresentante;
 - (ii) Dichiarazione Sostitutiva di Impegno, compilata secondo il modello messo a disposizione da parte dell'Istituto o, in caso soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, la dichiarazione di cui al paragrafo 7, punti 8 e 9;
 - (iii) ove presenti, copia conforme all'originale delle certificazioni di cui al paragrafo 7, punto 2, lett. c);
 - (iv) in caso di Appalti di lavori, ove presenti, copia conforme all'originale delle attestazioni in corso di validità rilasciate da SOA regolarmente autorizzata.
 - b) relativamente alle **Sezioni "B", "C" e "F"**:
 - (i) documento di identità del legale rappresentante o del singolo professionista;
 - (ii) Dichiarazione Sostitutiva di Impegno, compilata secondo il modello messo a disposizione da parte dell'Istituto;
 - (iii) ove presenti, copia conforme all'originale delle certificazioni di cui al paragrafo 7, punto 5, lett. d);
 - (iv) *curriculum vitae* in formato Europass, del singolo professionista o di tutti i professionisti indicati nella Dichiarazione di cui al punto 2);
 - c) relativamente alle **Sezioni "D", "E" e "F"**:
 - (i) documento di identità del legale rappresentante o del singolo professionista;
 - (ii) Dichiarazione Sostitutiva di Impegno, compilata secondo il modello messo a disposizione da parte dell'Istituto, in caso soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 7, punti 8 e 9;
 - (iii) ove presenti, copia conforme all'originale delle certificazioni di cui al paragrafo 7, punto 2, lett. c);
 - (iv) *curriculum vitae* in formato Europass, del singolo professionista o di tutti i professionisti indicati nella Dichiarazione di cui al punto 2).
4. Nei casi di cui alle precedenti lett. a), punti (iii) e (iv), lett. b), punto (iii), e lett. c), punto (iii), alla certificazione o attestazione è allegata la dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentanza o da soggetto munito del potere di impegnare il Fornitore.
5. La Dichiarazione Sostitutiva di Impegno è sottoscritta:

- a) in caso di Fornitori di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. a) e lett. d), n. (ii), (iii), (iv), (v) e (vi):
 - (i) da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il Fornitore, per conto proprio e dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, in via omnicomprensiva²;
o, in alternativa
 - (ii) da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il Fornitore, per conto proprio, con contestuale sottoscrizione anche da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, per ciò che concerne l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice;
 - b) in caso di Fornitori di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. b), c), e d), nn. (i) dall'Architetto/ Ingegnere/ Avvocato/ Notaio medesimo;
 - c) in caso di Fornitori di cui al precedente paragrafo 6, punto 1, lett. b) e c), nn. (ii) e (iii), dal legale rappresentante e da tutti i professionisti indicati nella Dichiarazione medesima.
6. In caso di documentazione sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante, alla Dichiarazione Sostitutiva di Impegno deve essere allegata copia della fonte dei poteri.
7. Dalla data di ricezione della Domanda, in capo all'Istituto prende avvio la fase istruttoria, della durata massima di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 241/1990. Entro il suddetto termine, l'Istituto comunica al soggetto interessato l'accoglimento della Domanda di Ammissione o il rigetto della medesima o, in alternativa, ove si renda necessario, si riserva di chiedere eventuali integrazioni.
8. Nei casi di accoglimento, il soggetto che ha presentato Domanda di Ammissione è iscritto all'Albo nella Sezione per la quale ha richiesto l'iscrizione.
9. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto l'Istituto comunica motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
10. In alternativa ai precedenti punti 8 e 9, ove lo ritenga necessario, l'Istituto, prima di adottare la propria decisione in ordine all'accoglimento o al rigetto della Domanda di Ammissione, si riserva di chiedere integrazioni della Domanda di Ammissione. In tali casi, entro il termine di ulteriori 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il soggetto interessato può presentare le integrazioni richieste.
11. La comunicazione dei motivi ostativi di cui al punto 9 e la richiesta di integrazioni di cui al punto 10 interrompono il termine di 30 (trenta) giorni previsto per l'iscrizione all'Albo, il quale inizia a decorrere *ex novo* dalla data di presentazione delle osservazioni o dell'ulteriore documentazione prodotta o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni per l'inoltro dei medesimi. L'Istituto valuta le osservazioni o la documentazione integrativa prodotta e, entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni, comunica al soggetto interessato le proprie determinazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della Domanda di Ammissione.
12. Nei casi di rigetto della Domanda di Ammissione, l'Istituto fa menzione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o della documentazione integrativa prodotta nel provvedimento finale.

² In tal caso, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2, del Codice, sono rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice

13. L'iscrizione all'Albo, per ciascun Soggetto Iscritto, ha una durata pari a n. 2 (due) anni.
14. L'ammissione all'Albo del Fornitore non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'Amministrazione.
15. Relativamente all'affidamento di Appalti e di Servizi di Ingegneria e Architettura, i Fornitori che, nel corso del periodo di operatività dell'Albo, stipulino con l'Istituto contratti pubblici e che non risultino iscritti all'Albo medesimo, hanno l'obbligo di presentare apposita Domanda di Ammissione (corredata dai relativi allegati) entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dei suddetti contratti, al fine di conseguire l'iscrizione con le forme e le modalità di cui al presente Manuale.

9. Verifiche sul possesso dei requisiti

1. L'affidamento degli Appalti, dei Servizi di Ingegneria e Architettura e degli Incarichi avviene in ogni caso previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e, con riferimento agli Incarichi, dell'insussistenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità. Resta ferma l'eventuale risoluzione dei contratti stipulati e/o revoca degli Incarichi conferiti in caso di successiva perdita dei requisiti e/o sopravvenuta sussistenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette verifiche da parte dell'INPS, i Soggetti Iscritti devono presentare tutti i documenti necessari richiesti dall'Istituto.

10. Revisione dell'Albo

1. Per ciascun soggetto, l'iscrizione all'Albo è aggiornata con cadenza biennale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione, l'Istituto, tramite PEC, trasmette al Fornitore interessato una richiesta di rinnovazione della Domanda di Ammissione, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta per procedere alla suddetta rinnovazione.
3. Entro il termine di cui al precedente punto 2, il Soggetto Iscritto deve sottoporre all'Istituto l'Istanza di Rinnovazione, con le stesse modalità di forma previste dal precedente paragrafo 8 per la presentazione della Domanda di Ammissione.
4. Dalla data di ricezione dell'Istanza di Rinnovazione in capo all'INPS prende avvio la fase istruttoria, con le forme e modalità di cui al precedente paragrafo 8, punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
5. Decorso il termine di cui al punto 2, in assenza di Istanza di Rinnovazione il Fornitore è cancellato d'ufficio dall'Albo, con provvedimento del Responsabile dell'Albo comunicato al Fornitore medesimo.

11. Variazioni su richiesta del Fornitore

1. L'iscritto all'Albo può richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, secondo quanto previsto dall'Allegato "A" al presente Manuale.
2. Dalla data di ricezione della Richiesta in capo all'INPS prende avvio la fase istruttoria, con le forme e modalità di cui al precedente paragrafo 8, punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

12. Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. L'INPS provvede a sospendere il Soggetto Iscritto all'Albo nei seguenti casi:
 - a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla verifica, di ogni evento che possa comportare la perdita di uno dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione all'Albo;
 - b) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti di Appalti, Servizi di Ingegneria e Architettura e Incarichi.
2. L'Istituto provvede inoltre alla cancellazione dei Soggetti Iscritti all'Albo nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dal Soggetto Iscritto;
 - b) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dall'Amministrazione o dichiarata dal Soggetto Iscritto in sede di Istanza di Rinnovazione o Richiesta di Variazione;
 - c) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - d) rinuncia ad un Incarico senza giustificato motivo;
 - e) mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'Incarico affidato;
 - f) accertate responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento degli Incarichi affidati;
 - g) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
 - h) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di rinnovazione della Domanda di Ammissione;
 - i) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dall'Amministrazione;
 - j) altri eventuali casi previsti dalla normativa.
3. A tal fine, le varie strutture organizzative interne di INPS, destinatarie delle prestazioni, segnalano per iscritto al Responsabile dell'Albo le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale o di esecuzione dell'incarico, nonché tutti gli altri eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione.
4. Il Responsabile dell'Albo compie gli accertamenti del caso e procede alla contestazione scritta degli addebiti fornendo adeguata motivazione. Il soggetto interessato può presentare eventuali giustificazioni entro il termine che assegnato dall'Istituto, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

13. Pubblicità

1. L'Albo e i suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.inps.it.
2. In caso di Incarichi, è data pubblicità del relativo affidamento con apposito avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

14. Trattamento dei dati raccolti presso i Fornitori

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il Responsabile dell'Albo;
 - b) Responsabile della Protezione dei dati, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini delle operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) 2016/679, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte del Fornitore di conferirli comporta l'impossibilità di partecipare agli affidamenti di Appalti, di Servizi di Ingegneria e Architettura e di Incarichi che avvengono sulla base del presente Albo;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal GDPR. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal GDPR, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento medesimo, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. Il Fornitore è consapevole che l'affidamento di Appalti, Servizi di Ingegneria e Architettura e Incarichi, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Fornitore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio affidamento, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto affidato o dell'Incarico conferito.
 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Allegati

- **Allegato "A"** – Guida all'utilizzo dell'Albo Fornitori (AF01.1);
- **Allegato "B"** – Elenco Codici ATECO (AF01.2);
- **Allegato "C"** – Elenco Codici CPV (AF01.3).